COMITATO NAZIONALE

OPZIONE DONNA

presentazione della

class action pubblica contro

INPS e **MINISTERO DEL LAVORO**

Camera dei Deputati, Roma

30 ottobre 2014

INDICE

1. atto costitutivo del Comitato "Opzione Donna"

2. comunicato stampa (motivazioni in 9 punti)

3. articolo Il Fatto Quotidiano 26/08/2014

4. articolo Il Sole 24 Ore 04/09/2014

5. articolo Il Venerdì di Repubblica 26/09/2014

6. istanza collettiva in autotutela amministrativa e diffida ex D.Lgs. 198/2009 (class action pubblica) a cura degli Avv.ti Andrea Maestri (Foro di Ravenna) e Giorgio Sacco (Foro di Bologna)

info e contatti: Dott.ssa Dianella Maroni
dianellamaroni@alice.it
Avv. Andrea Maestri
avv.andreamaestri@libero.it

ATTO COSTITUTIVO COMITATO OPZIONE DONNA

Premesso che nel 2004,è stata approvata la legge 243 che , all' articolo 1 comma 9 , sancisce : " In via sperimentale ,fino al 31 dicembre 2015 , è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità , in presenza di un' anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome , nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (...)" Tale possibilità è stata definita opzione donna .
La legge 22 dicembre 2011 n. 214 , conosciuta come riforma Fornero, ha messo mano pesantemente al sistema previdenziale, modificando moltissimi aspetti e allontanando di fatto di diversi anni la pensione . L' opzione donna però è stata salvata (anche in ragione del vantaggio per lo Stato a fronte della scelta del sistema contributivo) infatti l' art. 24 , comma 14 della legge 214/2011 ha stabilito che " le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi (...) ai soggetti di cui all'art.1 , comma 9 della legge 243/ 2004 (...)".
L 'opzione donna quindi resta in vigore con le precedenti regole .
Peccato che l'INPS in marzo 2012 interviene con proprie circolari , la 35 per il lavoro privato e la 37 per il pubblico impiego , che sostanzialmente cambiano le regole . A questo punto diventa necessario maturare i requisiti addirittura entro giugno 2014 per le lavoratrici autonome agosto 2014 e settembre 2014 per le lavoratrici pubbliche , in quanto ad ogni categoria viene applicata l'aspettativa di vita di tre mesi e la finestra di uscita prevista.
Le donne che maturano i requisiti oltre tali date sono escluse . Proprio in ragione di questo , ravvisando elementi di dubbia legittimità , la Commissione lavoro della Camera ha prodotto diversi progetti di legge per risolvere anche questo problema e il Parlamento si è espresso , a novembre 2013 , con propria risoluzione affinché il Governo si facesse parte attiva nei confronti dell' INPS per modificare la circolare.
Lo stesso ufficio legale del Ministero del lavoro aveva ravvisato elementi di illegittimità che potevano dare luogo a contenziosi
Considerato che la risoluzione di questo problema presenta molteplici vantaggi di seguito riportati

1) Si risolve un palese errore .

2) Si evitano contenziosi che le donne escluse , causa le circolari applicative considerate illegittime anche dal Parlamento , apriranno a fronte del mancato rispetto della legge da parte dell'INPS ; con conseguenze in termini di spesa per avvocati.
3) Si dà risposta alle donne che , causa la crisi hanno perso il lavoro , e si trovano , senza stipendio e senza salvaguardia alcuna ,a dovere aspettare 8 o 9 anni (a volte anche di più) prima di poter vedere i soldi della pensione.
4) Si liberano posti di lavoro per i giovani sia nel privato che nel pubblico. La ricaduta è di grande portata in termini di nuove competenze , innovazione , energia e creatività .
5) Nella PA si possono effettuare importanti e proficue riorganizzazioni , troppo spesso frenate da chi " si è sempre fatto così ". Si possono ridurre i posti da dirigente , magari introducendo più funzionari e quadri , con importanti ricadute in termini di produttività e di risparmi nella spesa per il personale .
6) il personale che è stanco può lasciare il lavoro facendo risparmiare risorse .
7) Si lascia alle persone la libertà di scegliere della propria vita in modo onesto , infatti le interessate rinuncerebbero ad una importante quota della propria pensione , per sempre , a fronte di qualche anno di anticipo.
8) Si ha un'importante e positiva ricaduta sociale per il prezioso lavoro di cura svolto dalle donne, che possono andare in pensione, nei confronti dei figli, dei nipoti degli anziani e anche nel volontariato.
9) Si ottengono risparmi concreti per 22 anni ,stimabili in oltre 1.000 milioni di euro , risorse che altrimenti non ci sarebbero e indubbiamente utili anche nei prossimi anni.
10) È una scelta lungimirante e di largo respiro , sintomo di una BUONA POLITICA !

Articolo 1- SCOPO -

Il Comitato è costituito ai sensi dell ' art 39 del codice civile ed ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa volta a risolvere il problema dell'opzione donna creato dalle circolari INPS 35 (per il lavoro privato) e 37 (per il pubblico impiego) del marzo 2012 .

Il comitato chiede in primo luogo l'annullamento delle circolari dell'INPS n. 35 e n. 37 nelle parti in contrasto con la legge con conseguente ripristino del diritto per le donne ora escluse .
In secondo luogo ed in subordine la proroga della sperimentazione opzione donna fino al 2018 (così come ipotizzato nella bozza del disegno di legge " riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ") con estensione anche ai lavoratori.

Articolo 2 – COSTITUZIONE E SEDE – Il comitato viene costituto dalle fondatrici: Dianella Maroni, Stefania Oneto , Patrizia Santerini, Daniela Rocchi, Anna Rampello, Ida Zautnik Il Comitato utilizza facebook come sede virtuale dove incontrarsi per discutere , fare proposte e decidere.

Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO - L'adesione al Comitato è libera purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e vi sia un interesse concreto allo scopo del comitato ovvero si condivida l'obiettivo in ragione delle importanti ricadute sociali ed economiche . Il Comitato è indipendente da partiti politici e sindacati.
Non è prevista nessuna quota associativa in quanto ogni attività viene svolta a titolo volontario e gratuito , eventuali spese per viaggi o altro faranno carico ad ogni soggetto individualmente.

Articolo 4- ORGANI E POTERI - Le fondatrici del comitato attraverso facebook informano tutti gli aderenti di notizie , proposte sulle quali gli aderenti si esprimono con voto a maggioranza .

Articolo 5 - RECESSO - Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione su facebook .

.

Articolo 6- DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI - gli aderenti partecipano alle discussioni attraverso facebook esprimendo le proprie opinioni e formulando proposte . Ciascun aderente si impegna al raggiungimento dello scopo e mantiene un comportamento corretto .

Articolo 7- ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI - Le fondatrici del comitato provvedono all'esclusione di chi assume atteggiamenti non corretti e/o ingiuriosi ed offensivi .

Articolo 8- COMITATO RISTRETTO- le fondatrici del comitato fanno parte del comitato ristretto e sentito il comitato stesso provvedono a mettere in campo le azioni di pressione nei confronti degli interlocutori politici e/o tecnici partecipando anche ad eventuali incontri con gli stessi .
In tali sedi sono autorizzate ad assumere decisioni , congruenti allo scopo , in tempo reale.

Articolo 9- DURATA E SCIOGLIMENTO - Il Comitato si scioglie automaticamente al raggiungimento dello scopo .

OPZIONE DONNA: IL COMITATO CHIEDE RISPOSTE CONCRETE
In 9 punti le motivazioni per una soluzione che porta risparmio allo Stato e nuovi posti di lavoro

In questi giorni si parla molto di pensioni e degli errori fatti dalla riforma Fornero che ha allontanato per tanti la data della pensione.
Dietro a questi errori ci sono le storie di vita di chi si è trovato improvvisamente senza pensione e senza stipendio, di chi era in attesa dell'Opzione Donna e se l'è vista sfumare a causa di una strana circolare che pretende di modificare la legge,di chi deve aspettare 8 o 9 anni ancora prima di poter accedere ad un proprio legittimo diritto.
Gli interventi del Governo e del Parlamento hanno risolto le situazioni di tanti esodati; esistono però ancora alcune questioni aperte, non meno importanti che aspettano una soluzione, e una di queste è certamente l'Opzione Donna.
Se ne è parlato molto……
Si chiama Opzione Donna la possibilità per le donne di andare in pensione con 57 anni di età e 35 anni di anzianità entro il 2015, a condizione che le stesse optino per il sistema contributivo e cioè per un assegno di pensione inferiore.
Questa possibilità è stata introdotta nel 2004 con legge 243 che, all' articolo 1 comma 9 , sancisce: *"In via sperimentale,fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (...)"*
La riforma Fornero (legge 22 dicembre 2011 n. 214), ha messo mano pesantemente al sistema previdenziale, modificando moltissimi aspetti e allontanando di fatto, di diversi anni, la pensione. L'Opzione Donna però è stata salvata (anche in ragione del vantaggio per lo Stato a fronte della scelta del sistema contributivo) infatti l' art. 24, comma 14 della legge 214/2011 ha stabilito che *"le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi (...) ai soggetti di cui all'art.1 , comma 9 della legge 243/ 2004 (...)".*
Pertanto l'Opzione Donna, secondo la legge, resta in vigore con le precedenti regole.
Purtroppo però non è così.
L'INPS, nel marzo 2012, interviene con proprie circolari, la 35 per il lavoro privato e la 37 per il pubblico impiego, cambiando sostanzialmente le regole che la riforma Fornero non aveva toccato.
A questo punto diventa necessario maturare i requisiti addirittura entro il 2014 (giugno per le lavoratrici autonome, agosto per le lavoratrici private e settembre per le lavoratrici pubbliche), cioè 15/21 mesi prima in relazione alla mutata aspettativa di vita e alla "finestra" di 12/18 mesi.
Strano ma vero! Le donne che maturano i requisiti nel 2015 sono escluse.
Il calcolo viene fatto in questo modo: si prendono i due requisiti, età e anzianità di servizio, si vede qual è l'ultima data di maturazione tra i due ed a questa si sommano 15 mesi. Se la data, così determinata, si colloca entro il 31 dicembre 2015 puoi scegliere di andare in pensione, diversamente no.
Un esempio: se una donna compie i 57 anni nel novembre 2014, e i di 35 anni di anzianità entro maggio 2015, è fuori!
Proprio in ragione di questo, ravvisando elementi di dubbia legittimità, la Commissione Lavoro della Camera ha prodotto diversi progetti di legge per risolvere anche questo problema ed il Parlamento si è espresso, nel novembre 2013, con propria risoluzione affinché il Governo si facesse parte attiva nei confronti dell'INPS per modificare la circolare.

Lo stesso ufficio legale del Ministero del Lavoro aveva ravvisato elementi di illegittimità che potevano dare luogo a contenziosi.
Sembrerebbe facile, peccato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze continui a ribadire il fatto che mancano le risorse necessarie, portando a giustificazione di ciò una tabella elaborata dall'INPS che prende in considerazione il periodo 2014-2025 e stima, in relazione al numero di pensionamenti previsto, una spesa complessiva, fino al 2019, di 554 milioni di euro.
Dal 2020 al 2025 evidenzia poi un risparmio complessivo di 353 milioni di euro (risparmio dovuto alla differenza tra la pensione che le donne avrebbero percepito con il sistema misto e quello che invece percepiscono con il sistema contributivo).
Va sottolineato però il fatto che la tabella non è completa perché la speranza di vita delle donne è di 84 anni, quindi manca il periodo dal 2026 fino al 2041, nel quale continua, per lo Stato, il risparmio dovuto alla differenza di cui sopra.
Si può stimare che prosegua il risparmio di 86 milioni l'anno previsti per il 2025, per un totale di 1.376 milioni di euro.
Il dato quindi è il seguente: spesa di 554 milioni fino al 2019 e minore spesa (risparmio) di 1.729 milioni per il periodo dal 2019 fino al 2041.
Il risparmio netto è quindi pari a 1.175 milioni (1.729 - 554).

Il vantaggio per lo Stato è evidente.
9 punti sintetizzano perché occorre intervenire per portare avanti l'Opzione Donna:
1) si risolve un palese errore;
2) si evitano contenziosi, anche collettivi, che le donne escluse, causa le circolari applicative considerate illegittime anche dal Parlamento, apriranno a fronte del mancato rispetto della legge da parte dell'INPS; con conseguenze in termini di spesa per avvocati;
3) si dà risposta alle donne che, causa la crisi, hanno perso il lavoro, e si trovano senza stipendio e senza salvaguardia alcuna, a dovere aspettare 8 o 9 anni prima di poter vedere i soldi della pensione;
4) si liberano posti di lavoro per i giovani sia nel privato che nel pubblico. La ricaduta è di grande portata in termini di nuove competenze, innovazione, energia e creatività;
5) nella Pubblica Amministrazione si possono effettuare importanti e proficue riorganizzazioni: ridurre i posti da dirigente, magari introducendo più funzionari e quadri, con importanti ricadute in termini di produttività e di risparmi nella spesa per il personale;
6) esce dal mondo del lavoro personale che è stanco e forse anche demotivato, senza spendere niente in incentivi ma, addirittura risparmiando risorse;
7) si lascia alle persone la libertà di scegliere della propria vita in modo onesto e consapevole: le donne rinuncerebbero ad una importante quota della propria pensione, per sempre, a fronte di qualche anno di anticipo;
8) si ha un'importante e positiva ricaduta sociale per il prezioso lavoro di cura svolto dalle donne nei confronti dei figli, dei nipoti, degli anziani ed anche nel volontariato;
9) si ottengono risparmi concreti per 22 anni, stimabili in oltre 1.000 milioni di euro, risorse che altrimenti non ci sarebbero e che, indubbiamente, saranno utili anche nei prossimi anni.

Fino ad ora i politici hanno trattato questa problematica assieme alle altre, considerandola un costo aggiuntivo, il COMITATO OPZIONE DONNA, che in tre mesi ha raggiunto oltre 1.000 iscrizioni , ed ha avviato un'azione collettiva (class action) avverso l'INPS, invita ad esaminare con attenzione i dati forniti dall'INPS e a portare avanti un'azione lungimirante di BUONA POLITICA per i nostri figli ed i nostri giovani. Opzione Donna libera risorse, sarebbe quindi vantaggioso riconoscere il diritto a tutte le donne, escluse dalla circolare INPS, e prorogare al 2018 questa possibilità alle altre donne estendendola eventualmente anche agli uomini.

il Fatto Lavoro&Precari

Pensioni, l'Inps cambia Opzione donna. "Così sfuma 1 miliardo di risparmi"

Due circolari dell'istituto di previdenza hanno anticipato di 15 mesi la data entro cui devono essere maturati i requisiti per accedere al pensionamento anticipato a 57 anni con una decurtazione dell'assegno. La possibilità era prevista dalla legge Maroni ed è stata confermata dalla riforma Fornero. La protesta del comitato Opzione Donna: "Seimila uscite bloccate, intervenga il governo"

di Davide Turrini | 26 agosto 2014

Oltre **un miliardo** di euro di risparmi in fumo. Solo perché l'Inps ha anticipato di 15 mesi la data di presentazione dei versamenti pensionistici per la cosiddetta "**Opzione Donna**". E' quanto sostiene il comitato omonimo, nato su Facebook il 22 luglio, in merito alla circolare dell'istituto di previdenza che annulla i potenziali vantaggi della legge **Maroni** del 2004, riconfermata dalla riforma di **Elsa Fornero**, impedendo a 6mila lavoratrici di accedere al pensionamento. L'attuale governatore della Lombardia, all'epoca ministro del Lavoro del governo Berlusconi, aveva introdotto una 'finestra' di uscita per le donne, dipendenti del settore pubblico e privato o autonome, che avessero maturato 35 anni di anzianità e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome), ma con l'obbligo di optare per il sistema contributivo e una **penalizzazione** pari al 20-30% dell'assegno. Le casse previdenziali, dunque, avrebbero risparmiato altrettanto. La norma, introdotta inizialmente "in via sperimentale fino al dicembre 2015" e battezzata Opzione Donna, è stata ribadita anche nella discussa riforma Fornero del dicembre 2011. E parecchie ormai ex lavoratrici hanno aderito: dal 2009, primo anno di applicazione della legge, sono state circa 16mila.

Pubblicità

Ma l'Inps nel marzo 2012 con un paio di circolari (la 35 e la 37) inviate ai dicasteri di competenza ne ha vanificato l'effetto. I due documenti infatti anticipano al 2014 il possesso dei requisiti per andare in pensione con l'Opzione Donna nel 2015: a giugno per le lavoratrici autonome, ad agosto per quelle del privato e a settembre per le statali. "E' incredibile che una circolare dell'Istituto di previdenza cancella una norma del governo", dice al *fattoquotidiano.it* **Dianella Maroni**, dirigente del Comune di Ravenna e tra le fondatrici del comitato, che ha 35 anni di contributi, compirà i 57 nel novembre 2014 e dopo la circolare incriminata dovrà lavorare per altri otto prima di andare in pensione. "Dovrò aspettare il 2022, quando avrò 42 anni di contribuzione. Sono mesi che come Comitato solleviamo dubbi di legittimità su questo "anticipo" immotivato, tanto che la Commissione lavoro della Camera ha prodotto diversi progetti di legge per risolvere il problema e il Parlamento si è espresso con una risoluzione chiedendo che il governo si faccia parte attiva nei confronti dell'Inps per modificare la circolare".

Invece il tempo stringe e nulla cambia: "Il ministero delle Finanze, per via delle tabelle Inps sulle nuove aspettative di vita nei decenni a venire, sostiene che non ci sono le **risorse** sufficienti per una effettiva copertura. Una considerazione assurda, perché se le donne vanno in pensione con il sistema contributivo fanno risparmiare, nel periodo di riferimento, oltre 1000 milioni di euro". Come si arriva a quella cifra? "Il pensionamento "contributivo" di 6mila lavoratrici con Opzione Donna permetterebbe un risparmio di quasi 200 milioni di euro", spiega la dirigente comunale ravennate, "ma calcolando l'aspettativa di vita ad 87 anni come da tabelle Inps le attuali 57enni ritirerebbero un assegno decurtato almeno fino al 2041 con un risparmio per le casse previdenziali di 1.175 milioni". Ora la Maroni e le altre promotrici della pagina Facebook, grazie alla quale altre donne nelle stesse condizioni sono venute a conoscenza per caso dell'anticipo inatteso richiesto dalla circolare Inps, chiedono "un nuovo incontro con il ministero del Lavoro, che la circolare venga cancellata e che l'Opzione Donna venga estesa fino al 2018. La nostra scelta volontaria, che comunque sacrifica una fetta della nostra futura pensione, libera risorse per lo Stato. Da utilizzare, magari, per gli esodati".

Il Sole 24 Ore
Giovedì 4 Settembre 2014 - N. 242

LAVORO

Il problema. L'opportunità riconosciuta alle donne

L'opzione contributiva fa i conti con un doppio limite

Matteo Prioschi
Fabio Venanzi

A chi, nel 2012, le faceva notare che la riforma previdenziale Monti-Fornero aveva comportato un forte inasprimento dei requisiti chiesti alle donne per accedere alla pensione, l'allora ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ricordava che per evitare di rimanere al lavoro più a lungo si poteva scegliere l'**opzione contributiva**, con il pensionamento a 57 anni (58 per le autonome) più 35 di contributi. Precisazione che scatenava disapprovazione e proteste tra le interessate perché scegliendo quell'opzione l'assegno viene calcolato con il metodo contributivo e si riduce in media del 25 per cento. Oggi, a due anni di distanza, c'è un Comitato opzione donna che protesta perché, quale effetto di una circolare dell'Inps, a migliaia di lavoratrici viene impedito di utilizzare tale opzione entro il 2015, quando scadrà.

Il motivo del contendere è la decisione dell'istituto nazionale di previdenza di applicare anche alle "donne optanti" la **finestra mobile** e l'adeguamento del requisito anagrafico all'**aspettativa di vita**, con la conseguenza che per avere la decorrenza della pensione entro il 2015 il diritto deve essere maturato anche con 21 mesi di anticipo (18 di finestra per le lavoratrici autonome e 3 di speranza di vita). In Parlamento sono già stati fatti alcuni tentativi per eliminare tali restrizioni e l'Inps ha calcolato che l'operazione determinerebbe un incremento massimo di 6mila pensioni nel biennio 2015-2016 e un extra costo di 201 milioni di euro tra il 2014 e il 2025. In particolare si avrebbero ulteriori oneri per 554 milioni tra il 2014 e il 2019 e un risparmio di 353 milioni successivamente, perché le pensioni liquidate con il contributivo sono meno onerose. La Ragioneria dello Stato ritiene comunque sottostimati questi valori valutando in più di 6mila le pensioni aggiuntive e quindi la spesa da sostenere sarebbe superiore. Secondo il Comitato, invece, l'operazione nel medio periodo (fino al 2041, perché le 57enni oggi hanno una speranza di vita di 84 anni) garantirebbe risparmi per oltre un miliardo di euro. Resta il fatto che finora non si è trovata la copertura finanziaria sufficiente e anche il tentativo, avvenuto in sede di conversione del Dl 90/2014, di allungare la sperimentazione dal 2015 e al 2018 e estenderla agli uomini non è andato a buon fine.

LA RESTRIZIONE
L'applicazione della finestra mobile alle «optanti» e l'adeguamento all'aspettativa di vita escludono 6mila lavoratrici

Ma per spiegare quello che può sembrare un paradosso, cioè che oggi risulta ambita un'opzione che due anni fa suscitava malumori, si deve andare oltre i numeri. In molti casi non si tratta di vedersi tagliare una fetta di una pensione d'oro. Spesso le donne che ricorrono (o vorrebbero ricorrere) all'opzione contributiva lo fanno per necessità, magari perché sono rimaste senza lavoro, oppure sono "esodate" che non rientrano nelle salvaguardie messe a punto finora da governo e parlamento, e c'è chi ha familiari da accudire e trova difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata. Ma ci sono anche datori di lavoro propongono l'esodo volontario e incentivano le dipendenti proprio perché quest'ultime possono contare sull'opzione contributiva e andare in pensione evitando la riforma Fornero.

I passaggi

01 | LA LEGGE
Introdotta con la legge 243 del 23 agosto 2004, l'opzione contributiva è rimasta per alcuni anni inutilizzata perché con gli stessi requisiti (età e contributi) si poteva avere una pensione "piena". I primi casi di soggetti che ricorrono all'opzione contributiva si registrano nel 2009, quando nella seconda metà dell'anno i requisiti standard iniziano a diventare più alti di quelli

02 | LA PROGRESSIONE
Nel 2009 sono state liquidate 56 pensioni con l'opzione contributiva. Nel 2010 sono diventate 518 e nel 2011 si è arrivati a 1.377. Dal 2012, con l'entrata in vigore dei nuovi requisiti standard previsti dalla riforma Monti-Fornero, si è avuta un'accelerazione. Due anni fa le pensioni sono state 5.646, l'anno scorso 8.846, quest'anno si è già oltre 7.300, con la prospettiva di

03 | LA SCADENZA
In base alla legge 243/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 222 del 21 settembre 2004, l'opzione contributiva è prevista in via sperimentale fino al 2015. Entro tale data, secondo l'Istituto nazionale della previdenza, deve maturare la decorrenza della pensione e non il diritto. Quindi tenendo conto dell'applicazione della finestra mobile il termine utile viene

il venerdì SUPPLEMENTO DE la Repubblica

Data 26-09-2014
Pagina 49
Foglio 1

L'ISTITUTO CHIUDE LA «FINESTRA» CHE PERMETTEREBBE (PER LEGGE) A **SEIMILA** DI LASCIARE IL LAVORO A 57 ANNI

DONNE PRONTE ALLA *CLASS ACTION* CONTRO L'INPS

di **Paolo Casicci**

ROMA. E' alla fine si scopre che due circolari dell'Inps contano più di una legge della Repubblica. Se c'è una morale, nel pasticcio che sta impedendo a oltre seimila italiane di andare in pensione come potrebbero, è infatti che gli apparati dello Stato sono più forti dello Stato stesso.

Nel 2004, una legge introdusse il diritto per le lavoratrici – pubbliche, private, autonome, con sfumature diverse nei requisiti chiesti – di ritirarsi a 57 anni e con 35 di contributi, in cambio di un assegno calcolato con il sistema contributivo e decurtato del 20-30 per cento. Un'opportunità di cui da allora si sono avvalse 16 mila donne, che hanno preferito lasciare il posto di lavoro, per tornare a casa, e magari dare una mano ai figli crescendo i nipoti.

La legge è stata anche un modo per il governo di risparmiare sugli assegni, tanto che perfino la controversa riforma Fornero ha preferito tenere aperta quella «finestra», riconoscendone i vantaggi per tutti. C'è voluta l'Inps, nel 2012, per restringere, con due circolari, la portata di quella norma, a partire dal 2015, con l'effetto di mettere un tappo a pensionamenti anticipati e legittimi.

TUTTI PER UNO
La class action è un'azione legale condotta da uno o più membri di una certa categoria: affronta un problema comune chiedendone una soluzione, che sarà poi valida per tutta la categoria

Il risultato è che seimila donne non potranno ritirarsi da lavoro l'anno prossimo, come avrebbe permesso loro la legge, ma solo tra nove anni. Perché?

«Secondo l'ente di previdenza, e il ministero dell'Economia che si rifà alle sue tabelle, mancano le risorse» spiega Dianella Maroni, dirigente al Comune di Ravenna e portavoce del comitato Opzione donna, nato per riaprire la finestra chiusa dall'Inps. «In realtà, se si vanno a contare le decurtazioni agli assegni per chi scegliesse di uscire dal lavoro in anticipo di qui al 2019, si scopre che lo Stato potrebbe risparmiare fino a oltre un miliardo cento milioni». La questione, però, non è solo economica, anzi. «Come è possibile che due documenti di un ente, per quanto autorevole, sconfessino una legge?» accusano le donne del comitato. «Contro l'Inps c'è anche una risoluzione del Parlamento che si impegna a risolvere il guaio. E poi diverse proposte della commissione Lavoro alla Camera e un parere dell'ufficio legale del ministero del Lavoro, che mette in luce il rischio di contenziosi». In effetti, la prossima mossa di Opzione donna sarà una causa collettiva. Per affermare l'ovvio: che una legge conta più di due circolari. ■

L'Inps, con due circolari, ha ristretto la possibilità per le donne di accedere al pensionamento a 57 anni, con assegno decurtato, prevista da una legge del 2004

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Avv. Andrea Maestri
Via Meucci, 7 48124 Ravenna
Tel. 054430187 Fax 0544246060
avv.andreamaestri@libero.it

Avv. Giorgio Sacco
Via San Felice, 6 – 40122 Bologna
Tel. 051220171 Fax 220179
sacco@studiolegaleassociato.it

Ravenna, 22 ottobre 2014

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
- **Sede Legale e Direzione Generale**
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
- **Direzione Centrale Previdenza**
Via Ballarin, 42
00142 Roma
fax 0651017625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Via Veneto, 56
00187 Roma
Fax 064821207

Racc. a/r

Oggetto: istanza collettiva in autotutela amministrativa nei confronti dell'INPS per la revoca e/o la modifica delle Circolari n. 35/2012 e n. 37/2012 in riferimento all'Opzione Donna di cui all'art. 1 co. 9 della L. 243/2004" - azione collettiva (cd. *Class action* pubblica) prevista e disciplinata dal D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 "Attuazione dell'art. 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 9 della Legge 23/08/2004 n. 243 (cd. Riforma Maroni) ha stabilito con norma di carattere speciale rispetto alle più restrittive norme in materia pensionistica previste dalla stessa legge che "*In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.*"
- la riportata disposizione normativa è stata confermata dall'art. 24 comma 14 del DL 201/2011 convertito con legge 214/2011 (riforma Fornero) per il quale "le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ... ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della legge 243/2004 ...";
- il citato art. 1, comma 9 Legge 243/2004 costituisce indubbiamente una norma di legge speciale in virtù della sua natura sperimentale e derogatoria, rispetto alle generali disposizioni in materia di pensionamento, risultante espressamente dal tenore della norma e dalla sua formulazione operata dal legislatore ("In via sperimentale e fino al 31.12.2015...");
- detta norma infatti, come si è visto, detta disposizioni antinomiche rispetto ai requisiti richiesti per il pensionamento alla generalità dei dipendenti al momento della sua entrata in vigore, disponendo chiaramente per le donne che optino per il meno conveniente sistema contributivo la facoltà di accedere al trattamento pensionistico di anzianità fino al dicembre 2015 con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età (per le lavoratrici dipendenti) o 58 (per le autonome), ed escludendo in tal modo sia l'incremento dell'età legato alle speranze di vita che le finestre mobili

dal computo ai fini del raggiungimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico previste dalla normativa generale;

- il suo carattere antinomico è stato poi confermato dalla legge Fornero, che l'ha mantenuta in vigore pur se in contrasto con i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento dalla stessa previsti a partire dall'1.1.2012;
- la richiamata disposizione normativa, pertanto, in applicazione dei principi *lex specialis derogat legi generali* e *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, non è stata modificata in senso peggiorativo dalle successive disposizioni di legge in materia di accesso al pensionamento, né tantomeno può esserlo, pertanto, da circolari dell'INPS, cioè da atti amministrativi di rango inferiore aventi valore solo interno all'Istituto;
- con le Circolari n. 35/2012 e 37/2012, l'INPS a detta opzione ha arbitrariamente applicato sia l'incremento dell'età legato alla speranza di vita, sia le finestre mobili che prima della Legge Fornero fissavano il tempo d'attesa tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo pensionamento in 12 mesi per i dipendenti pubblici e in 18 mesi per i lavoratori autonomi;
- la conseguenza dell'applicazione di dette Circolari è che i 57 e i 58 anni di età, rispettivamente previsti quale requisito anagrafico per dipendenti pubblici e autonomi, sono divenuti 57 e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome; inoltre, l'applicazione delle finestre ha comportato che, dovendo aggiungere rispettivamente 12 e 18 mesi, le condizioni per accedere al trattamento devono maturare anticipatamente (rispetto al termine di legge del 31/12/2015);

OSSERVATO CHE

A) NATURA ED EFFETTI DELLE CIRCOLARI IN GENERALE

Sia la Suprema Corte di Cassazione (*ex plurimis* sentenza n. 23031 del 09/10/2007, sentenza n. 237 del 09/01/2009) che il Consiglio di Stato (*ex plurimis* decisione Sez.

IV n. 6701/2000) hanno enunciato alcuni principi *in subiecta materia*, che costituiscono ormai *jus receptum:*

- le circolari non sono atti normativi e quindi non sono suscettibili di innovare l'ordinamento giuridico
- le circolari non sono fonti del diritto in senso tecnico quindi non si pone il tema della loro valenza nella gerarchia delle fonti giuridiche
- le circolari sono espressione del potere gerarchico o di indirizzo dell'Amministrazione centrale nei confronti delle sue articolazioni periferiche per ottenere una uniforme applicazione delle norme
- l'inosservanza delle circolari da parte di chi avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni impartite dall'organo sovraordinato produce effetti sul piano interno (es. disciplinare) e mai sulla legittimità dell'atto adottato
- le circolari non vincolano gli uffici gerarchicamente subordinati ai quali è data facoltà di disattendere il contenuto delle direttive senza che tale comportamento possa essere invocato quale causa di nullità o vizio dell'atto per difformità rispetto alla circolare esplicativa/interpretativa
- l'atto è illegittimo solo se contrario alla legge anche se è conforme alla circolare
- è esclusa l'impugnazione diretta della circolare dinanzi al TAR e il Giudice Ordinario non può disapplicarle
- l'impossibilità giuridica di impugnare direttamente la circolare discende per alcuni dalla carenza assoluta di giurisdizione, per altri dalla carenza di interesse del privato perché la circolare è inidonea a incidere su posizioni del privato determinandone una lesione immediata e diretta
- la circolare costituisce atto di indirizzo della condotta degli uffici cui è rivolta e mai atto vincolante per il privato, destinatario solo mediato e diretto

B) APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL PUNTO A) ALLE CIRCOLARI INPS N. 35/2012 E N. 37/2012

Le singole pensionande con l'Opzione Donna non possono impugnare direttamente le Circolari *de quibus* ed hanno invece il diritto di esigere dall'INPS e dalle sue articolazioni territoriali periferiche l'applicazione della Legge, nella fattispecie dell'art. 1 comma 9 della L. 243/2004.

Sussiste il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità *ex* art. 14 (*Indirizzo politico-amministrativo*) comma 3 del D.Lgs. 165/2001 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*": dunque il Ministero competente ha il dovere giuridico di attivarsi per rimuovere le circolari che si assumono adottate *contra legem.*

Si pone, altresì, un problema di applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 recante "T*esto unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*", ai sensi del quale "*L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.*"

C) ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

L'art. 21 *quinquies* (Revoca del provvedimento), l'art. 21 *octies* (Annullabilità del provvedimento) e l'art. 21 *nonies* (Annullamento d'ufficio) della Legge 241/1990 delineano i contorni dell'autotutela amministrativa intesa come potere/dovere della P.A. di modificare i propri atti e provvedimenti ritirandoli, annullandoli o riformandoli una volta che siano emersi profili di illegittimità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

E' questo il caso delle circolari *de quibus* che hanno finito per assumere impropriamente ed illegittimamente, a cagione dell'uniformazione degli uffici periferici dell'INPS alle direttive impartite dalla Direzione Centrale, una funzione provvedimentale e novativa dell'ordinamento giuridico poiché l'Amministrazione ha

finito per applicare le circolari e non la legge che dette circolari pretendono illegittimamente di modificare in senso restrittivo.

Si palesa, pertanto, la doverosità di un intervento in autotutela amministrativa per l'immediato ripristino della legalità violata.

Ulteriore argomento a favore dell'esercizio dell'autotutela è l'espressione del Parlamento e quindi del Legislatore attraverso l'11^ Commissione permanente che nella seduta n. 37 del 06/11/2013 ha approvato una risoluzione che considera *contra legem* il contenuto della circolare n. 35/2012 nella parte concernente le lavoratrici in regime sperimentale, considerando che il D.L. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia convertito in Legge 214/2011) NON NOVELLA il comma 9 dell'art. 1 della Legge 243/2004 e impegna il Governo a sollecitare l'INPS "***anche allo scopo di evitare contenziosi già avviati e futuri***, *a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non devono essere applicate la finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.*"

Analoga risoluzione, come noto, è stata approvata dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Del resto, anche ricorrendo al criterio ermeneutico della *littera legis* si evince come la norma parli di **diritto all'accesso al trattamento** e non di effettiva decorrenza della pensione.

Di qui, la necessità ineludibile di un intervento in autotutela amministrativa.

D) LA *CLASS ACTION* PUBBLICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 2009, N. 198 RECANTE "ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 4 MARZO 2009, N. 15 IN MATERIA DI RICORSO PER L'EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI."

Il Decreto Legislativo in epigrafe all'art. 1 stabilisce che "***Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione*** *o la corretta erogazione di un servizio, i* ***titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti*** *e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto,* ***nei confronti delle amministrazioni pubbliche*** *e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una* ***lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi****, dalla* ***violazione di termini*** *o dalla* ***mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori*** *e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla* ***violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi*** *ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*"

Tale azione collettiva, ricorrendone i presupposti di legge, deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 198/2009, da una formale "*diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida.*"

La presente istanza deve pertanto intendersi anche come formale diffida all'INPS affinché provveda al ritiro e/o alla riforma delle circolari *de quibus* immediatamente e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della presente.

A seguito di detta diffida, qualora l'Amministrazione non elimini la situazione denunciata, sarà proponibile ricorso al TAR entro 1 anno e i cittadini che si trovassero nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti potranno intervenire anche successivamente, aderendo all'azione collettiva, ma comunque entro 20 giorni prima dell'udienza che il TAR fisserà.

Si consideri che l'applicazione delle circolari *de quibus* con la conseguente applicazione della finestra mobile e dell'adeguamento all'aspettativa di vita esclude dall'accesso alla pensione una platea di oltre 6.000 lavoratrici: è dunque ipotizzabile sin da ora che le medesime esperiranno ricorsi collettivi e/o individuali, contenzioso che l'Amministrazione può evitare esercitando l'autotutela amministrativa o rispondendo sollecitamente all'azione collettiva quivi esperita.

*** *** ***

Tanto premesso ed osservato, le sottoscritte lavoratrici, rappresentate e difese dagli Avv.ti Andrea Maestri del Foro di Ravenna e Giorgio Sacco del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Andrea Maestri a Ravenna in Via Meucci n. 7/d,

chiedono

all'INPS di revocare e/o riformare in autotutela amministrativa le Circolari n. 35/2012 e n. 37/2012, confermando l'applicazione della cd. Opzione Donna alle lavoratrici aventi titolo giusto il disposto dell'art. 1 comma 9 della L. 243/2004 e, in ipotesi di mancato esercizio dell'autotutela amministrativa entro 90 giorni da parte dell'Istituto,

diffidano

l'INPS a revocare e/o riformare le Circolari n. 35/2012 e n. 37/2012, confermando l'applicazione della cd. Opzione Donna alle lavoratrici aventi titolo giusto il disposto dell'art. 1 comma 9 della L. 243/2004 entro 90 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 198/2009.

Avv. Andrea Maestri

Avv. Giorgio Sacco

le lavoratrici di cui all'allegato elenco nominativo